

STATUTO

Dell'Associazione Culturale "F. Zenobi" APS

ART. 1- (Denominazione e sede).

È costituita, nel rispetto del Codice civile, denominata: Associazione Culturale F. Zenobi, con sede in Trieste Via Evangelista Torricelli, 3 Trieste. L'Associazione assume la forma giuridica di Associazione, estranea ad ogni attività politica, partitica, religiosa o razziale.

ART. 2 - (Statuto).

L'Associazione Culturale F. Zenobi, è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'Assemblea delibera il regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - (Efficacia dello statuto).

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 - (Interpretazione dello statuto).

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - (Finalità e attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale. Riconoscendo nella conoscenza della storia uno strumento di comunicazione, dialogo e comprensione reciproca fra i popoli di tutte le nazionalità, si prefigge di promuovere tutte quelle iniziative anche a carattere didattico-informativo atte alla conoscenza delle vicende storiche dell'area interetnica e transfrontaliera denominata "Alpe Adria", con particolare riferimento, vista la travagliata storia dell'area nell'ultimo secolo, alle vicende belliche ed a quelle dei combattenti di ogni nazionalità e delle diverse popolazioni coinvolte, attraverso la ricerca storica, la raccolta documentaria, lo studio e la catalogazione del territorio e dei suoi reperti. I risultati dell'attività dell'Associazione verranno diffusi attraverso mostre, pubblicazioni, seminari, incontri, convegni, conferenze e altri strumenti didattico – divulgativi ideati e prodotti anche in collaborazione con enti pubblici e privati, musei e associazioni varie, atti a far conoscere e divulgare gli scopi e le finalità dell'Associazione, promuovendo inoltre manifestazioni ed escursioni.

L'Associazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

ART. 6 - (Ammissione).

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono 4 categorie di soci:

- soci ordinari: sono coloro che hanno tutti i diritti, facoltà e privilegi e sono sottoposti a tutti gli obblighi che l'adesione all'Associazione comporta, secondo quanto previsto dall'Atto costitutivo del presente Statuto. Hanno diritto di intervenire e di votare in Assemblea e possono candidarsi ed essere eletti a ogni carica dell'Associazione. Dovranno versare senza ritardo le quote stabilite e partecipare alle attività dell'Associazione;
- soci familiari: sono coloro che sono legati da vincolo di parentela (moglie, marito, compagno/a, figlio/a) ai soci ordinari e hanno tutti i diritti, facoltà e privilegi del socio ordinario, ma versano una quota annua inferiore, secondo quanto previsto dall'Organo di amministrazione;
- soci fondatori: sono coloro che hanno firmato l'atto costitutivo e godono di tutti i diritti, facoltà e privilegi del socio ordinario a cui è equiparato, tranne per il carattere di perpetuità della qualità di socio che non è soggetto a iscrizione annuale e al pagamento della quota. Ha diritto di intervenire e di votare in Assemblea e può candidarsi ed essere eletto a ogni carica dell'Associazione dal momento di costituzione dell'Associazione;
- soci onorari: sono coloro a cui l'Associazione stessa desidera conferire una speciale distinzione per particolari meriti acquisiti nella promozione degli scopi e delle finalità dell'Associazione o per prestigio personale. Il Socio onorario può partecipare alle riunioni, ma non ha il diritto di voto e non può ricoprire cariche. La qualifica di Socio onorario è valida a vita e può essere concessa dall'Associazione, su proposta di qualunque Socio, previo parere favorevole della maggioranza dell'Organo di amministrazione.

La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 7 - (Diritti e doveri dei soci).

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere l'Organo di amministrazione e di essere eletti nello stesso;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno un mese nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8 - (Qualità di volontario).

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 9 - (Recesso ed esclusione del socio).

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'Organo di amministrazione.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Organo di amministrazione dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Il socio potrà appellarsi all'Assemblea entro 30 giorni. L'Assemblea dei soci deciderà in occasione della riunione annuale. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 - (Organi sociali).

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Organo di amministrazione,
- Presidente

ART. 11 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea al recapito risultante dal libro dei soci. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'Organo di amministrazione lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, il verbale viene inviato attraverso e-mail a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- nomina e revoca i componenti dell'Organo di amministrazione;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti dell'Organo di amministrazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - (Validità Assemblee)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di dieci deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci (maggioranza inderogabile)
Per l'Assemblea straordinaria, la seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima.

ART. 14 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15 - (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra i propri associati. Dura in carica per cinque anni e i suoi componenti possono essere rieletti per cinque mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti tutti i membri. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

ART. 16 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede l'Organo di amministrazione e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e l'Organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'Organo di amministrazione.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa dalle Leggi vigenti.

ART. 18 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 19 (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 20 (Personale retribuito e attività di volontariato)

L'Associazione non si avvarrà di personale retribuito.

I soci non potranno svolgere attività di volontariato all'interno dell'Organizzazione.

ART. 21 - (Escursioni e manifestazioni sociali)

Le escursioni e le manifestazioni sociali di qualunque genere sono regolate dalle seguenti norme:

- i partecipanti, anche se non soci, hanno l'obbligo di documentarsi prima dello svolgimento dell'escursione, sull'itinerario proposto e sulle caratteristiche del percorso, al fine di poter decidere responsabilmente la partecipazione alle attività più idonee alle proprie capacità.

- l'Associazione si ritiene esonerata da ogni responsabilità per infortuni di qualunque genere che avessero a verificarsi durante le escursioni o manifestazioni sociali organizzate, sia verso i soci che verso i non soci.

ART. 22 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Trieste il 26/5/2019